

Area 3 – Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

# DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024

Proposta di determina Nr. 154 del 18-03-2024

**OGGETTO:** Parere per la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto relativo all'Impianto fotovoltaico "La Quercia" nel Comune di Giulianova. Richiedente NB14 S.r.l.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

**VISTO** il Decreto del Presidente nr. 36 del 04/12/2023 avente ad oggetto: "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008" con il quale si è conferito all'Ing. Francesco Ranieri l'incarico delle funzioni dirigenziali sopra citate;

**VISTA** la nota prot. n. 64188 del 16/02/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 16/02/2024 al n. 5220, inviata dalla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegata la documentazione relativa alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il progetto relativo all'Impianto Fotovoltaico "La Quercia" nel Comune di Giulianova. Richiedente NB14 S.r.l.;

**VISTO** l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 5385 del 19/02/2024 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

**CONSIDERATA** la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

**DATO ATTO** che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli ubicati a terra, nel Comune di Giulianova, avente una potenza elettrica complessiva di 19.677 kWp. L'intervento in progetto sarà realizzato alloggiando i moduli fotovoltaici su apposite strutture di sostegno che andranno a loro volta infisse nel terreno, in modo da fornire un adeguato supporto, mantenendo al contempo inalterate le caratteristiche di permeabilità dell'area. Gli impianti saranno allacciati alla rete MT alla tensione di 20 kV del distributore locale mediante cabina di consegna. Ogni vela sarà composta da un numero diverso di moduli da 700 Wp ciascuno, in modo da ottimizzare gli spazi, per un totale di 28.110 moduli. Complessivamente il numero delle stringhe sarà pari a 937. Per il progetto in esame è stata selezionata quale struttura di sostegno la tipologia ad inseguimento monoassiale che, tramite servomeccanismi, compie una vera e propria rotazione secondo l'asse nord-sud, esponendo i moduli all'irraggiamento solare per tutto l'arco della giornata. L'area su cui sarà ubicato l'intervento e le opere accessorie interessano terreni individuati dai seguenti dati catastali: Foglio n. 20, particelle 77-97-104-109-171-172-174-177-183-189-195-198-213-233-234-276-279. In particolare l'area utile potenzialmente utilizzabile per la realizzazione dell'intervento in progetto ha un'estensione complessiva di circa 25,6 Ha: tuttavia, la vera e propria superficie fotovoltaica è pari a circa 87.320 m<sup>2</sup> per cui, tenendo conto anche dell'area di rispetto tra le stringhe, l'area direttamente interessata dal sedime dell'impianto fotovoltaico alla recinzione, sarà pari a circa 19,61 ettari. L'intervento oggetto della presente relazione prevede la realizzazione di n. 20 corpi cabina MT/bt sui quali possano attestarsi i sottocampi in cui lo stesso è elettricamente suddiviso. In particolare, 2 dei 20 corpi cabina saranno composti dalle cabine che verranno utilizzate esclusivamente per la connessione alla rete MT del distributore.

Il progetto di inserimento paesaggistico ambientale, meglio dettagliato nell'elaborato RA02 "Opere di inserimento paesaggistico ambientale" prevede di realizzare:

- siepe perimetrale plurispecifica (tipologico A) da realizzarsi lungo quei tratti di recinzione esposti a est, sud e ovest, così da creare una barriera visiva tra l'area dell'impianto fotovoltaico e le viabilità circostanti;
- siepe arboreo arbustiva (tipologico B) lungo i tratti di recinzione rivolti verso nord;
- filare di olivo (tipologico C) da realizzarsi lungo il confine sud-orientale;
- oliveto (tipologico D), nel settore sud orientale dell'area in disponibilità;
- aree a prato polifita.

Tutte le specie utilizzate saranno di origine autoctona al fine di promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale; saranno inoltre adatte alle caratteristiche pedo-climatiche dell'area.

Il cavidotto principale di connessione MT sarà completamente interrato, sviluppandosi prevalentemente sotto le seguenti viabilità pubbliche esistenti in comune di Giulianova di Strada Santa Lucia, di Via Muracche e di Via Bigatteria Trifoni.

**CONSIDERATO** che la Variante al PRG colloca l'area interessata dal progetto in "Zona agricola periurbana D4.1.b" normata dall'art. 2.5.5 delle NTA, per il quale "*Le trasformazioni*

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

*fisiche e funzionali ammesse sono quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola e sono finalizzate a garantire, salvaguardare, qualificare e incentivare la funzione produttiva e ad assicurare, nel contempo, la messa in atto di interventi volti a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli in relazione alle caratteristiche colturali e dimensionali del fondo rustico.” Una piccola porzione a nord-ovest dell'area è interessata dalla fascia di rispetto dell'Autostrada A14, normata dall'art. 2.11.6 delle NTA, che “Comprende le strisce di terreno, esterne al confine stradale, sulle quali esistono vincoli alla realizzazione da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.” In particolare, nel caso in oggetto viene individuata una distanza minima dal confine stradale nelle nuove costruzioni pari a 60 m.*

Il margine est dell'area è lambito da Via Santa Lucia, classificata come “Percorsi di elevato valore percettivo e panoramico A13” normati dall'art. 2.2.14, che “Comprendono percorsi già caratterizzati da valori paesaggistici di carattere rurale o urbano o caratterizzabili per costituire una rete di percorsi di interesse ambientale. Si evidenzia in particolare che in prossimità di tali elementi viabilistici, le trasformazioni fisiche consentite sono quelle orientate a:

- *valorizzare i filari degli alberi presenti ai lati della sede stradale mediante la tutela di quelli esistenti ed il prolungamento dei filari con essenze delle medesime caratteristiche;*
- *manutenzione e miglioramento del fondo stradale, mediante la formazione e/o il ripristino del manto bituminoso, lo spandimento di ghiaietto, la creazione di cunette per la raccolta e lo smaltimento dell'acqua piovana, senza che ciò comporti ampliamenti della sezione stradale;*
- *formazione di piste ciclabili, percorsi pedonali, sentieri-natura e sentieri-didattici, anche con la formazione di punti di sosta attrezzati con panchine ed elementi di vegetazione. Inoltre, le costruzioni eventualmente realizzabili a valle dei percorsi avranno un'altezza tale da non impedire la libera visuale dell'orizzonte.”*

In prossimità del confine nord-ovest è presente un “Elemento di valore storico architettonico isolato a carattere civile A3”, corrispondente a Villa Cerulli con relativo parco circostante, normato dall'art. 2.2.4 delle NTA, che “Comprende gli edifici caratterizzati da eminenti qualità architettoniche; essi vanno conservati nella forma e nei caratteri architettonici e, dove esistente ed indicate nelle tavole di P.R.G., nella struttura del parco circostante e della vegetazione. Sono compresi fra questi le ville sorte intorno al nucleo del centro storico, la villa Cerulli a Case di Trento (...).”

**VERIFICATO** che l'area di intervento è classificata dal vigente P.T.C.P. nel seguente modo:

- **“aree agricole di rilevante valore economico”** (art. 24 comma 7): “Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. .... Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:

- *completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;*
- *ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.*

..... Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.”

- **“Terreni agricoli peri-urbani”** (art. 23): *“Tali ambiti definiscono aree di interesse paesaggistico per gli insediamenti urbani, in cui l’attività agricola risulta condizionata da fattori esterni economici, sociali e tecnici. .... Le problematiche attuali che riguardano anche la parcellizzazione dei terreni e l’uso non coordinato hanno accentuato nel tempo le forme di degrado di tale paesaggio; tali problematiche vanno risolte affrontando il tema della progettazione del limite dell’abitato, del passaggio tra l’edificato e le aree agricole, tutelando ed evidenziando le relazioni verso il paesaggio agricolo e naturale, attraverso operazioni di riordino degli spazi di pertinenza e agricoli degli edifici esistenti. .... In tali aree, che dovranno comunque conservare la naturale destinazione agricola, andranno perseguiti modelli colturali apprezzabili sotto il profilo bio-ecologico, dal punto di vista dell’impatto ambientale e dei contenuti paesaggistici. .... Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.”*

- **“Ambiti di protezione idrogeologica”** (art. 8): *“comprendono i suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica).”*

Il nuovo **art. 18bis, comma 1**, del vigente P.T.C.P., introdotto con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha stabilito che *“in tutti i sistemi insediativi va perseguita la qualità ambientale e la qualità paesaggistica. La qualità ambientale va perseguita all’interno degli insediamenti con particolare riferimento alla salubrità dell’aria, al clima acustico e alla sicurezza, attraverso le misure di contenimento del traffico e l’agevolazione delle modalità di spostamento non motorizzate. Vanno nel contempo perseguite la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali, la mitigazione degli impatti ed il contenimento del consumo del suolo agricolo”*;

Inoltre, l’**art. 1 comma 1** delle N.T.A. del P.T.C.P., anch’esso innovato con la variante normativa approvata il 20/10/2017, ha introdotto le finalità che i diversi soggetti, pubblici e privati, devono conseguire nella formazione degli strumenti urbanistici e dei grandi progetti infrastrutturali, nei comportamenti amministrativi e autorizzativi e negli interventi economici e sociali, tra cui si citano: *“lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo e del paesaggio; la tutela dell’ambiente, il rafforzamento della rete ecologia provinciale e la conservazione della biodiversità; il contenimento del consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare della risorsa suolo”*.

**VERIFICATO**, altresì, che solo una limitata parte dell’area di intervento è classificata dall’adottata Rete Ecologica Provinciale quale **“buffer zone”** (art. 3.4 e 5.4) che è così definita: *“Le buffer zone sono costituite principalmente da filari di alberi, siepi e piccoli frammenti naturali, elementi fondamentali per garantire continuità ambientale anche in contesti agricoli e antropizzati.”* e le cui modalità di intervento sono *“Gli obiettivi delle zone tampone sono la conservazione e l’implementazione del sistema di siepi, filari e frammenti naturali.*

*In tali zone valgono i seguenti indirizzi di tutela e valorizzazione:*

- sono da evitare le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo (urbanizzazione diffusa; impianti di produzione di energia rinnovabile e cave qualora generano la perdita di considerevoli aree delle zone tampone) e di alto impatto (impianti industriali inquinanti e legati a un elevato carico trasportistico);
- mantenimento di un rapporto elevato tra superficie drenante vegetata e superficie impermeabilizzata; conservazione/rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, privilegiando la

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

*diversificazione morfologica degli alvei e la ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale, in particolare in corrispondenza degli innesti con gli ambiti di primo livello (core areas);*

*· la realizzazione di nuove infrastrutture lineari o la riqualificazione delle esistenti è subordinata all'individuazione di adeguate opere di mitigazione e/o compensazione come riportate negli allegati C, D, E, e comunque per le nuove infrastrutture lineari occorre individuare tracciati che comportino soluzioni a minor impatto sull'ambiente in generale e sulla rete ecologica in particolar modo;*

*· opportuna progettazione delle aree verdi, anche private, privilegiando l'impiego di specie autoctone;*

*· sono consigliate le attività economiche primarie della filiera del legno, agricoltura non intensiva, attività agrituristiche, centri di didattica ambientale ed attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto.”*

**CONSIDERATO** che lo studio del Quadro di Riferimento Ambientale è svolto attraverso l'analisi dell'inquadramento geologico, geomorfologico e idrogeologico dell'area, del reticolo idrografico superficiale, della vegetazione e fauna d'area vasta, degli aspetti paesaggistici. Viene anche svolta la Valutazione dei potenziali impatti e condizionamenti ambientali sia in fase di cantiere (atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi, salute pubblica, benessere dell'uomo e rischi di incidente) sia in fase di esercizio (atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi, paesaggio e patrimonio storico-culturale, salute pubblica, benessere dell'uomo e rischi di incidente) e sia in fase di dismissione.

Vengono altresì fornite indicazioni per la manutenzione e la gestione delle opere a verde per le irrigazioni di soccorso, il ripristino conche e rinalzo lo sfalcio erba, il controllo degli ancoraggi e ripristino della verticalità delle piante, le operazioni di difesa dalla vegetazione infestante, il controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere, la rimozione e sostituzione delle fallanze e la rimozione protezioni e strutture di ancoraggio.

**DATO ATTO** del rapporto con la normativa di settore per cui l'impianto è ubicato in un'area ritenuta idonea ai sensi della lettera c quater) del comma 8, dell'art. 20, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. che indica come aree idonee quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Si evidenzia che parte dell'area risulta idonea anche ai sensi della lettera c ter), punto 3), del comma 8, dell'art. 20, del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. che indica come aree idonee *“le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri”*. A nord-Ovest dell'area è infatti presente l'autostrada E55, il cui buffer di 300m interessa parte dell'area di impianto. In particolare l'area utile ai sensi del punto c-ter è di circa 3,9 ha ed è individuata nella figura che segue.

**VISTA** la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 9007 del 18/03/2024, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

*“L'impianto fotovoltaico interessa un ambito piuttosto vasto (quasi 20 ettari) che il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale classifica “agricolo di rilevante interesse economico” ed “agricolo periurbano”. Per lo strumento di pianificazione provinciale, il*

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

*territorio agricolo definito di rilevante interesse economico assume rilievo strategico provinciale relativamente alla qualità dei suoli, alle rese attuali e potenziali, per il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, per le sue potenzialità agronomiche. Di fatto, l'intervento toglie al reale utilizzo agricolo un territorio ampio pur non trasformandone, effettivamente, le caratteristiche di permeabilità e non caratterizzandosi come intervento irreversibile. Ma per il P.T.C.P., la finalità principale per tali specifiche aree agricole è proprio "il mantenimento della attività agricola" per cui si ritengono ammissibili solo le trasformazioni compatibili con tali attività e si promuovono politiche di incentivazione al fine di non sottrarre ulteriore suolo agricolo a tale attività (effetto che, invece, si avrebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico che sottrarrebbe un terreno di 20 ettari alla coltivazione).*

*Queste considerazioni, sono rafforzate da quanto dettato, in via più generale, dall'art. 18bis comma 1 e dall'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. che impongono che nei sistemi insediativi si perseguano la qualità ambientale e paesaggistica, la riqualificazione del paesaggio e il contenimento del consumo delle risorse primarie ed in particolare della risorsa suolo.*

*Va, inoltre, evidenziato che il vigente P.T.C.P. nel classificare l'area quale spazio agricolo periurbano, intende affrontare il tema della progettazione del limite dell'abitato, tutelando le relazioni verso il paesaggio agricolo e naturale, "attraverso operazioni di riordino degli spazi di pertinenza e agricoli degli edifici esistenti.". Quindi, seppur la previsione del P.T.C.P. non impone vincoli specifici alla trasformazione dei suoli, pur tuttavia intende perseguire politiche che sappiano far convivere e persistere l'attività agricola con le altre e diverse attività umane.*

*Va anche valutato che entrambi gli articoli del P.T.C.P. (art. 24 comma 7 per le aree agricole di rilevante interesse economico e art. 23 per le aree agricole periurbane) danno la "possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore" pur sempre nel rispetto degli obiettivi individuati dalla normativa del Piano.*

*Relativamente alle analisi svolte e alla valutazione degli effetti indotti, dai documenti depositati in Regione si rileva una vastità di interventi e di accorgimenti necessari affinché l'intervento non determini impatti sulle componenti ambientali.*

*Per tutto quanto sopra riportato, si ritiene necessario dover chiedere la assoggettabilità alla V.I.A. al fine di approfondire le valutazioni sulla sottrazione di una tale vasta area dal contesto agricolo o l'effetto che tale lunga inattività potrà avere sul suolo e sulla sua produttività."*

**VISTI**

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D. Lgs. 152/2006 nel testo vigente;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;

**RITENUTO** che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**ATTESTATO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

**DATO ATTO** del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

**VERIFICATO** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

**D E T E R M I N A**

**RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

**ESPRIMERE**, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 9007 del 18/03/2024, parere di assoggettabilità a V.I.A. al fine di approfondire le valutazioni sulla sottrazione di una tale vasta area dal contesto agricolo o l'effetto che tale lunga inattività potrà avere sul suolo e sulla sua produttività per i seguenti motivi:

- per lo strumento di pianificazione provinciale, il territorio agricolo definito di rilevante interesse economico assume rilievo strategico provinciale relativamente alla qualità dei suoli, alle rese attuali e potenziali, per il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, per le sue potenzialità agronomiche. Di fatto, l'intervento toglie al reale utilizzo agricolo un territorio ampio pur non trasformandone, effettivamente, le caratteristiche di permeabilità e

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 349 DEL 18-03-2024**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. 154 DEL 18-03-2024*

non caratterizzandosi come intervento irreversibile. Ma per il P.T.C.P., la finalità principale per tali specifiche aree agricole è proprio “*il mantenimento della attività agricola*” per cui si ritengono ammissibili solo le trasformazioni compatibili con tali attività e si promuovono politiche di incentivazione al fine di non sottrarre ulteriore suolo agricolo a tale attività (effetto che, invece, si avrebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico che sottrarrebbe un terreno di 20 ettari alla coltivazione).

- rafforzano quanto detto, in via più generale, sia l'art. 18bis comma 1 che l'art. 1 comma 1 delle N.T.A. del P.T.C.P. che impongono che nei sistemi insediativi si perseguano la qualità ambientale e paesaggistica, la riqualificazione del paesaggio e il contenimento del consumo delle risorse primarie ed in particolare della risorsa suolo.

- il vigente P.T.C.P. nel classificare l'area quale spazio agricolo periurbano, intende affrontare il tema della progettazione del limite dell'abitato, tutelando le relazioni verso il paesaggio agricolo e naturale, “*attraverso operazioni di riordino degli spazi di pertinenza e agricoli degli edifici esistenti.*”. Quindi, seppur la previsione del P.T.C.P. non impone vincoli specifici alla trasformazione dei suoli, pur tuttavia intende perseguire politiche che sappiano far convivere e persistere l'attività agricola con le altre e diverse attività umane.

- per la vastità di interventi e di accorgimenti necessari affinché l'intervento non determini impatti sulle componenti ambientali (come riportati nei diversi elaborati depositati), è opportuno approfondire i loro effetti sulle matrici ambientali oltre che la loro effettiva realizzabilità.

Il funzionario P.O.  
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Funz.Delegato Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE

Dirigente Francesco Ranieri  
(firmato digitalmente)